



Comune di
Pino Torinese

LA SITUAZIONE SANITARIA A PINO TORINESE DECRETI, ORDINANZE E ATTI UFFICIALI

----- **Aggiornamento al 14 giugno**
Il Piemonte è dal 14 giugno in 'zona bianca'.

Tra le nuove misure anti-covid in vigore, ricordiamo in primo luogo l'abolizione del coprifuoco. Le riaperture consentite comprendono i parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d'intrattenimento per famiglie), le piscine e i centri natatori in impianti coperti, i centri benessere e termali, i centri culturali, sociali e ricreativi, le sale giochi e scommesse e le sale bingo.

L'elenco comprende le feste private anche conseguenti a cerimonie civili e/o religiose all'aperto e al chiuso, le sagre e le fiere locali, le grandi manifestazioni fieristiche, i congressi e i convegni, i corsi di formazione, gli eventi sportivi aperti al pubblico che si svolgono al chiuso. Possono riaprire anche le sale da ballo e le discoteche, ma solo per le attività di bar e ristorazione, mentre non è ancora consentito ballare.

Su tutte le riaperture e le attività consentite si applicano le linee guida e le norme di contenimento e sicurezza previste a livello nazionale. Infine, l'ordinanza della Regione Piemonte dispone la proroga al 31 luglio dell'efficacia del decreto n.26 del 23 febbraio scorso sulle segnalazioni dovute da chi fa rientro in Piemonte dall'estero.

Ordinanza del Ministero della Salute: [documento completo](#)

MISURE IN VIGORE: [maggiori informazioni](#)

----- Aggiornamento al 25 aprile 2021

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Proroga dello stato d'emergenza: il decreto prevede la proroga fino al 31 luglio dello stato d'emergenza connesso all'emergenza sanitaria in atto, già deliberato il 31 gennaio 2020. La proroga è stata decisa su proposta della Protezione civile e su indicazione del Cts che ritiene esistano le condizioni per il mantenimento delle misure contenitive e precauzionali adottate con la normativa emergenziale.

Certificazioni verdi: introduzione, sul territorio nazionale, delle cosiddette "certificazioni verdi Covid-19", comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall'infezione o l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo. Le certificazioni di vaccinazione e quelle di avvenuta guarigione avranno una validità di sei mesi, quella relativa al test risultato negativo sarà valida per 48 ore.

Zone gialle: le zone gialle tornano ad essere sottoposte alle misure per esse previste e a quelle introdotte dal presente decreto.

Spostamenti: dal 26 aprile 2021 sono consentiti gli spostamenti tra le Regioni diverse nelle zone bianca e gialla. Inoltre, alle persone munite della "certificazione verde", sono consentiti gli spostamenti anche tra le Regioni e le Province autonome in zona arancione o zona rossa.

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata una volta al giorno, dalle 5 alle 22, a quattro persone oltre a quelle già conviventi nell'abitazione di destinazione. Lo stesso spostamento, con uguali limiti orari e nel numero di persone, è consentito in zona arancione all'interno dello stesso comune. Non sono invece consentiti spostamenti verso altre abitazioni private abitate nella zona rossa.

Scuola e università: dal 26 aprile e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola dell'infanzia, della scuola primaria (elementari), della scuola secondaria di primo grado (medie), e, per almeno il 50 per cento degli studenti, della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici etc.).

Dal 26 aprile al 31 luglio nelle zone gialle e arancioni le attività delle Università si svolgono prioritariamente in presenza. Nelle zone rosse si raccomanda di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno.

Bar e ristoranti: dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, a pranzo e a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti in vigore. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Spettacoli aperti al pubblico: dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Sport di squadra, piscine, palestre: dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Inoltre, dal 15 maggio 2021, sempre in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine all'aperto e, dal 1° giugno, quelle delle palestre.

[SCHEDE DI SINTESI DEL DECRETO](#)

PIEMONTE DA LUNEDÌ 26 IN ZONA GIALLA: COSA CAMBIA

Il Piemonte tornerà in zona gialla da lunedì 26 aprile. La nuova classificazione varrà per tutte le province tranne Cuneo, che diventerà gialla da giovedì 29 aprile, in modo da completare il periodo di permanenza in arancione di 14 giorni previsto dalle indicazioni nazionali.

COSA CAMBIA? Tutte le misure in vigore da lunedì 26 aprile sono riepilogate alla [pagina del Governo dedicata alle FAQ](#)

----- **Aggiornamento al 12 aprile 2021**

Da lunedì 12 aprile passeranno in zona arancione le province di Alessandria, Asti, Biella, Novara, Torino, Vercelli e VCO. Quella di Cuneo dovrà invece attendere fino a mercoledì 14.

L'inserimento di **Torino da lunedì** è il risultato della riunione convocata dalla Regione con gli epidemiologi e gli esperti dell'Unità di Crisi. L'analisi tecnica dell'andamento epidemiologico ha infatti indica che **il valore dell'incidenza**, ovvero il numero di persone contagiate su 100.000 abitanti, **è già sceso sotto la soglia di allerta di 250 casi** (alla rilevazione di oggi 226.9). La stessa diminuzione avverrà con elevata probabilità prima di mercoledì per la provincia di Cuneo, che al momento ha una incidenza di 261.6. La relazione è stata subito trasmessa dalla Regione al ministro della Salute, Roberto Speranza.

Le scuole torneranno in presenza da lunedì, al 100% fino alla terza media e al 50% per le superiori, **in tutto il Piemonte ad eccezione della provincia di Cuneo**: in questa zona, permanendo la zona rossa, lunedì e martedì la scuola sarà in presenza fino alla prima media e in dad dalla seconda media in su, per uniformarsi poi da mercoledì alle regole della zona arancione.

REGOLE DELLA ZONA ARANCIONE

[Ordinanza completa](#)

DA MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021 E' IN VIGORE IL NUOVO DPCM

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici". Il testo prevede la **proroga fino al 30 aprile 2021 dell'applicazione delle disposizioni del Dpcm 2 marzo 2021**. In particolare, la proroga riguarda:

- l'applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;
- l'estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
- la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.

Il provvedimento dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato, sull'intero territorio nazionale, lo **svolgimento in presenza dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, nonché dell'attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado**. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Testo integrale [Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44](#)

----- **Aggiornato al 6 aprile 2021**

DA MERCOLEDÌ 7 APRILE 2021 E' IN VIGORE IL NUOVO DPCM

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici". Il testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell'applicazione delle disposizioni del Dpcm 2 marzo 2021. In particolare, la proroga riguarda:

- l'applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;
- l'estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
- la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.

Il provvedimento dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato, sull'intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l'infanzia e della scuola dell'infanzia, nonché dell'attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. Per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione mentre in zona rossa le relative attività si svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Testo integrale [Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44](#)

----- Aggiornato al 14 marzo 2021

Da lunedì 15 marzo il Piemonte entra in zona rossa. Ecco le principali misure in vigore:

SPOSTAMENTI SOLO PER SALUTE, LAVORO E NECESSITÀ ANCHE ALL'INTERNO DEL PROPRIO COMUNE.

È vietato ogni spostamento anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Stop alla deroga che consentiva visite a parenti e amici. Ci si potrà recare in abitazioni diverse dalla propria solo per lavoro, necessità e salute.

CHIUDONO LE SCUOLE, ANCHE GLI ASILI NIDO

Da lunedì sospese anche le attività degli asili, prosegue la DAD per le scuole di ogni ordine e grado.

CHIUSI I NEGOZI, TRANNE ALIMENTARI E PRIMA NECESSITÀ.

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate dall'allegato 23 del DPCM (tra gli altri, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, negozi per bambini e neonati, fiorai, negozi di biancheria, negozi di giocattoli, librerie, cartolerie, negozi di prodotti informatici, articoli sportivi, calzature, ottici, negozi di ferramenta).

Anche nei mercati, consentite solo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

CHIUSI PARRUCCHIERI E CENTRI ESTETICI

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona, ad eccezione di lavanderie, tintorie, pompe funebri

CHIUSI BAR E RISTORANTI, CONSENTITI ASPORTO E CONSEGNE A DOMICILIO

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti, pasticcerie, ecc).

Restano consentite:

- ristorazione con consegna a domicilio senza limiti di orario
- fino alle ore 22 la ristorazione con asporto

(Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18)

CHIUSI I CENTRI SPORTIVI, ATTIVITÀ SPORTIVA CONSENTITA SOLO IN FORMA INDIVIDUALE

Sospese tutte le attività svolte nei centri sportivi, anche all'aperto. Sono inoltre sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

CHIUSI MUSEI E MOSTRE, BIBLIOTECHE SU PRENOTAZIONE.

Sono sospese le mostre, chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, in Biblioteca prestito libri solo su prenotazione.

Ricordiamo che per tutti gli spostamenti è necessario essere muniti di AUTOCERTIFICAZIONE: potete scaricare il [modulo sul sito del Governo](#)

Per maggiori informazioni è possibile consultare le [FAQ del Governo dedicate all'area rossa](#).

NUOVO DECRETO LEGGE: LE MISURE DAL 15 MARZO AL 6 APRILE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19.

Il provvedimento, al fine di limitare ulteriormente le occasioni di contagio, stabilisce nuove misure restrittive per il periodo compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021.

Il testo prevede, tra l'altro, per tutto il periodo indicato:

- l'applicazione, nei territori in zona gialla, delle misure attualmente previste per la zona arancione;
- l'applicazione delle misure attualmente previste per la zona rossa alle Regioni, individuate con ordinanza del Ministro della salute, in cui si verifichi una incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, a prescindere dagli altri parametri riferiti al colore della zona;
- la facoltà per i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di applicare le misure previste per la zona rossa, o ulteriori motivate misure più restrittive tra quelle previste dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nelle Province in cui si verifichi un'incidenza cumulativa settimanale dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti o nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determini alto rischio di diffusività o induca malattia grave.

• Nei casi di sospensione delle attività scolastiche o di infezione o quarantena dei figli, per i genitori lavoratori dipendenti è prevista la possibilità di usufruire di congedi parzialmente retribuiti. Per i lavoratori autonomi, le forze del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, le forze dell'ordine e gli operatori sanitari è prevista, invece, la possibilità di optare per un contributo per il pagamento di servizi di baby sitting, fino al 30 giugno 2021.

• Dal 15 marzo al 2 aprile e il 6 aprile 2021, nelle zone gialle e arancioni, sarà possibile recarsi in visita in altre abitazioni private una volta al giorno, in un orario compreso tra le 5.00 e le 22.00, purché all'interno dello stesso Comune. Si potranno spostare al massimo due persone, che potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitano la potestà genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

• Infine, nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni o Province autonome i cui territori si collocano in zona bianca, si applicheranno le misure stabilite per la zona rossa. In tali giorni, nelle zone interessate dalle restrizioni, gli spostamenti verso altre abitazioni private saranno possibili solo una volta al giorno, all'interno della stessa Regione, sempre tra le ore 5:00 e le 22:00.

SLIDE DI APPROFONDIMENTO A CURA DI ANCI

TESTO INTEGRALE DEL DECRETO

----- Aggiornato al 6 marzo 2021

DA LUNEDÌ 8 MARZO IN PIEMONTE DIDATTICA A DISTANZA IN BASE A DUE FASCE DI RISCHIO NUOVE LIMITAZIONI PER L'ACCESSO A PARCHI E ATTIVITÀ COMMERCIALI

La Regione Piemonte potenzia da lunedì 8 marzo, in attuazione dell'ultimo Dpcm, la didattica a distanza su tutto il territorio secondo due fasce di rischio.

Fascia di rischio 2 (tra cui il Comune di Pino Torinese): alla luce della situazione di eccezionale peggioramento dimostrata dai numeri dei contagi in forte crescita e da una capillare presenza della variante inglese (che ha una elevatissima velocità di diffusione e colpisce di più anche le fasce giovani della popolazione), l'attività didattica proseguirà in presenza per nidi, micronidi, materne, elementari e prima media, mentre per seconda e terza media, superiori e Università le lezioni si svolgeranno in dad al 100% (sempre ad eccezione dell'attività scolastica per i disabili e dei laboratori).

Elenco dei Comuni in Fascia 2: <https://www.regione.piemonte.it/.../fasciarischio2...>

Fascia di rischio 1: in tutti questi Comuni è sospesa l'attività didattica in presenza, con conseguente attivazione di quella a distanza al 100%, nelle scuole di ogni ordine e grado, ad eccezione di nidi e micronidi e dell'attività scolastica per i disabili e dei laboratori.

La misura si rende necessaria alla luce di quanto previsto dall'ultimo Dpcm nelle aree dove l'incidenza dei contagi supera la soglia di allerta, con un tasso di incidenza uguale o superiore ai 250 casi ogni 100.000 abitanti o dove si è registrato un raddoppio dei nuovi casi nel corso dell'ultima settimana, rispetto al periodo precedente.

Elenco Comuni interessati: <https://www.regione.piemonte.it/.../fasciarischio1...>

⚠️⚠️⚠️ INOLTRE ⚠️⚠️⚠️

✖ Per limitare la possibilità di occasioni di assembramento, da martedì 9 marzo in tutto il Piemonte non sarà consentito l'utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport, come ad esempio scivoli, altalene, campi di basket, zone skate, in aree pubbliche e all'interno di parchi e giardini pubblici (fatta salva la possibilità di fruizione ai soggetti con disabilità).

✖ Da sabato 6 marzo l'accesso alle attività commerciali è consentito ad un solo componente per nucleo familiare (ad eccezione della necessità di recare con sé minori, disabili o anziani).

✖ Inoltre si raccomanda fortemente per le attività di ristorazione la vendita con consegna a domicilio rispetto all'asporto. Tutte le misure elencate in questo articolo saranno valide fino al 20 marzo incluso.

[DPGR 32/2021](#)

[DPGR 33/2021](#)

Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), Mario Draghi, detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19. **Il DPCM, in vigore dal 6 marzo al 6 aprile**, conferma fino al 27 marzo il divieto di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, con l'eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.

Di seguito una sintesi delle principali novità e delle misure confermate.

- Confermata **ripartizione dell'Italia in aree, bianca, gialla, arancione e rossa**, in base ai livelli di rischio
- Confermato **obbligo di mascherine anche all'aperto**
- Confermato **obbligo distanziamento interpersonale** di almeno un metro
- Confermato **coprifuoco dalle ore 22 alle ore 5**

confermato **divieto di spostamenti tra le Regioni** fino al 27 marzo. Sempre consentiti il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione e gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, ragioni di salute o situazioni di necessità.

Misure nelle zone bianche - Nelle zone bianche non sono previste le misure restrittive vigenti per la zona gialla. Si

applicano le misure anti-contagio generali in vigore, come l'obbligo di indossare la mascherina e di mantenere le distanze interpersonali di almeno 1 metro, e i protocolli di settore. Restano sospesi anche nelle zone bianche gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi). E' istituito un "tavolo permanente" presso il ministero della Salute, con i rappresentanti delle regioni interessate, del Comitato tecnico-scientifico e dell'Istituto superiore di sanità, per monitorare gli effetti dell'allentamento delle misure e verificare la necessità di adottarne eventualmente ulteriori.

●Visite in abitazioni private

In zona gialla in ambito regionale, e in zona arancione in ambito comunale, resta consentita la visita in una sola abitazione privata diversa dalla propria, una volta al giorno, fra le 5 del mattino e le 22. Possono spostarsi fino ad un massimo di due persone, che possono portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitano la responsabilità genitoriale) e le persone conviventi disabili o non autosufficienti.

Nelle zone rosse tali spostamenti sono vietati, salvo che dettati da esigenze lavorative, motivi di necessità o salute. Confermate anche per le zone arancioni le disposizioni riguardanti gli spostamenti per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti

●Scuola

Nelle zone rosse a partire dal 6 marzo è prevista la sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, comprese scuole dell'infanzia, elementari e medie. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Nelle zone arancioni e gialle è prevista la didattica in presenza nelle scuole superiori per almeno il 50% degli studenti e fino al 75%. L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.

E' prevista la sospensione dell'attività scolastica nei seguenti casi:

- nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti a causa della gravità delle varianti del virus Sars-CoV-2
- nelle zone in cui si siano registrati più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell'arco di 7 giorni
- nel caso in cui vi sia una motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

●Musei, teatri, cinema

Musei - Nelle zone gialle è confermata per i musei la possibilità di apertura nei giorni infrasettimanali, garantendo un afflusso controllato e tale da evitare assembramenti di persone e consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. A partire dal 27 marzo, sempre nelle zone gialle, prevista l'apertura anche il sabato e nei giorni festivi a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.

Nelle zone arancioni e rosse le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura sono sospesi. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto.

Teatri e cinema - Nelle zone gialle a partire dal 27 marzo prevista la possibilità di riaprire teatri e cinema, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale sia per il personale che per gli spettatori non conviventi. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all'aperto e 200 al chiuso per ogni sala.

Nelle zone arancioni e rosse gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono sospesi.

●Palestre, piscine, impianti sciistici, centri benessere e termali restano chiusi

●Attività di ristorazione

In zona gialla le attività dei servizi di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00

In zona arancione e rossa le attività dei servizi di ristorazione sono sospese. Consentiti l'asporto (senza consumazione sul posto) e la consegna a domicilio per le attività di ristorazione fino alle 22

In tutte le aree resta il divieto di asporto per le attività dei bar (codice ATECO 56.3) dopo le 18, come per gli altri esercizi commerciali della stessa tipologia.

●Attività commerciali

In zona gialla e arancione le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato. Nelle giornate festive e prefestive restano chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

In zona rossa le attività commerciali al dettaglio sono sospese, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del Dpcm. Chiusi i mercati.

●**Piscine e palestre** restano chiuse e sono ancora vietati gli sport di contatto. Consentita l'attività motoria individuale all'aperto.

APPROFONDIMENTI

- [Dpcm 2 marzo 2021 \(.pdf testo\)](#)
- [Allegati al Dpcm 2 marzo 2021 \(.pdf testo\)](#)
- [Avviso di rettifica \(.pdf testo\)](#)

----- Aggiornato al 15 gennaio 2021

14 gennaio 2021

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm contenente le misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid 19.

[Testo del DPCM](#)

[Dpcm 14 gennaio 2021, le disposizioni suddivise per aree di criticità \(.pdf\)](#)

13 gennaio 2021

Il Consiglio dei Ministri n. 90, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, ha deliberato la proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Inoltre è stato approvato un decreto-legge che proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020. Il decreto conferma, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l'eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Tra le novità, l'istituzione di una cosiddetta area "bianca", nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di "tipo 1", un livello di rischio "basso" e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In tale area non si applicano le misure restrittive previste dai DPCM per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli.

----- Aggiornato al 18 dicembre 2020

E' stato siglato ieri sera, 18 dicembre, il nuovo Decreto Legge che definisce le misure di sicurezza vigenti dal 24 dicembre al 6 gennaio.

In particolare:

- nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 (**24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020**), sull'intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette "**zone rosse**", cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;
- nei giorni **28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021**, sull'intero territorio nazionale, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le cosiddette "**zone arancioni**", cioè le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto. Negli stessi giorni, sono tuttavia consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30 chilometri, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;

Oltre agli spostamenti già consentiti, nel periodo compreso tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitano la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.

Il decreto, infine, prevede lo stanziamento di 645 milioni di euro da destinare al ristoro immediato delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che vedranno un calo del fatturato a causa delle misure disposte a tutela della salute. Tali attività riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in seguito all'approvazione del cosiddetto "decreto rilancio" (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

PER APPROFONDIRE:

[Slide riepilogative del Governo](#)

----- Aggiornato al 12 dicembre 2020

Da domenica 13 dicembre il Piemonte diventa zona "gialla". COSA CAMBIA?

Spostamenti

- È consentito spostarsi dalle 5 alle 22 senza necessità di giustificare il motivo. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti ad eccezione di quelli dovuti a comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
- Nelle abitazioni private è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
- È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all'inizio o al termine della giornata di lavoro ma è fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone.
- Si può andare a fare la spesa in un Comune diverso da quello in cui si abita.
- È possibile raggiungere la seconda casa se è ubicata in un Comune dell'area gialla. Se la seconda casa si trova in un Comune di area arancione o rossa è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.
- Dalle 5 alle 22 è consentito fare una passeggiata, uscire con il proprio animale da compagnia e fare attività motoria.
- È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. È inoltre consentito utilizzarla dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all'aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri.

Attività commerciali

- I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti con possibilità di consumo all'interno dalle 5 alle 18. Dalle 5 alle 22 è consentita anche la vendita da asporto. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.
- Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
- Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Scuola

Lezioni in presenza per materne, elementari e prima media, mentre permane la didattica a distanza per seconde e terze medie (fino al 23 dicembre come da ordinanza del presidente Cirio) e superiori.

Eventi, cerimonie e riunioni

- Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.
- Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
- Sono vietate tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.
- L'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è sospesa.
- Tumulazioni e sepolture sono consentite rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.

Attività motoria e sportiva

- È possibile praticare l'attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva.
- Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del Coni o del Cip.
- È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, per svolgere esclusivamente all'aperto l'attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.
- Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale. Tuttavia, è consentito svolgere all'aperto e a livello individuale i relativi allenamenti, nonché gli allenamenti per sport di squadra, che potranno svolgersi in forma individuale, all'aperto e nel rispetto del distanziamento.

Informazioni e disposizioni specifiche per il periodo 21 dicembre 2020 - 6 gennaio 2021 sono consultabili [qui](#)

----- Aggiornamento al 4 dicembre 2020

È pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 recante ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le misure in vigore dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021

L'Italia resta divisa in 3 zone: gialle, arancioni e rosse, individuate attraverso il monitoraggio di 21 parametri oggettivi. L'inserimento dei territori in uno degli scenari di rischio è deciso con ordinanza del ministero della Salute e dipende dal coefficiente di rischio raggiunto dalla regione.

IN PIEMONTE, ZONA ARANCIONE, QUESTE LE MISURE VIGENTI SPOSTAMENTI

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da una Regione all'altra e da un Comune all'altro, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.

Sono comunque consentiti gli spostamenti necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza e il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

SERVIZI DI RISTORAZIONE, BAR E RISTORANTI

Attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono sospese 7 giorni su 7, ad esclusione delle mense e del catering continuativo nel rispetto dei protocolli diretti a prevenire o contenere il contagio.

L'asporto è consentito fino alle ore 22.00. Nessuna restrizione per la ristorazione con consegna a domicilio.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.

SPORT

Sono consentiti solo eventi sportivi riconosciuti di alto livello e di interesse nazionale con provvedimento del Coni.

SCUOLA

Per le scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie didattica in presenza.

Per le scuole secondarie di secondo grado DAD al 100%, ma dal 7 gennaio 2021, al 75 % della popolazione studentesca sarà garantita l'attività didattica in presenza.

Università: le attività formative e curricolari si svolgono a distanza.

Possono svolgersi in presenza le attività formative e curricolari degli insegnanti relativi al primo anno dei corsi di studio o quelle rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori e le altre attività curricolari, quali esami, prove e sedute di laurea.

ATTIVITA' COMMERCIALI

Fino al 6 gennaio 2021 l'esercizio delle attività commerciali al dettaglio è consentito fino alle ore 21.00.

Nei giorni festivi e prefestivi sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, ed edicole.

IMPIANTI SCIISTICI

Apertura dal 7 gennaio 2021 solo previa adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni validate dal CTS.

TRASPORTI

Riduzione al 50% per il trasporto pubblico locale e del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico.

CHIUSURA DI VIE E PIAZZE

Chiusura possibile di strade e piazze dove si possono creare assembramenti.

CONCORSI

Sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a meno che la valutazione non sia su base curricolare o per via telematica.

MUSEI, MOSTRE E BIBLIOTECHE

Restano sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi.

RESTANO CHIUSI

- piscine e palestre, teatri e cinema
- le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine anche nei bar e tabaccherie.

RESTANO SOSPESI:

- i convegni e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
- le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico;
- le riunioni nell'ambito delle pubbliche amministrazioni continuano a svolgersi in modalità a distanza;
- è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

- [Testo integrale del DPCM](#)

- [Allegati](#)

- [SLIDE RIEPILOGATIVE DEL DECRETO](#)

----- **Aggiornamento al 29 novembre 2020**

Dal 29 novembre il Piemonte rientra in zona arancione (così come previsto dal Decreto del Ministro della Salute del 27/11/2020).

Ecco le principali misure vigenti:

- Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute
 - l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento
 - sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta
 - è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili
 - sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico
 - lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali
 - sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente
 - sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto
 - restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose
 - sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza
 - l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone
 - sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura
 - l'attività didattica ed educativa per la scuola dell'infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina
 - sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche
 - le Università, le attività formative e curriculari si svolgono a distanza;
 - è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni
- a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento
- è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori (DA E PER LA REGIONE, ad esempio) di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute
- è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione
- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Leggi

- [Infografica con sintesi misure per le aree gialla, arancione e rossa](#)

Per saperne di più

- [Decreto Regione Piemonte n.131/2020](#)
- [Decreto Regione Piemonte n.132/2020](#)
- [Decreto Ministro della Salute 27/11/2020](#)

----- Aggiornamento al 5 novembre 2020 DPCM 3 novembre 2020

Publicato in Gazzetta Ufficiale il [nuovo Dpcm](#) firmato il 3 novembre scorso dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte contenente ulteriori misure stringenti per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus. Le nuove misure sono state assunte in seguito all'analisi dei dati epidemiologici sulla diffusione dell'epidemia.

Il Decreto individua tre aree, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste misure modulari. Nella fascia riservata alle Regioni a rischio di massima gravità, con scenario 4 (cosiddetta **area rossa**) sono concentrate le misure più restrittive; nella fascia per le Regioni a rischio alto ma compatibili con lo scenario 3 (cosiddetta **area**

arancione), sono previste misure lievemente meno restrittive, nella terza fascia, quella per tutto il territorio nazionale, rientrano le restanti Regioni (cosiddetta **area gialla**).

L'inserimento, o l'uscita, di una Regione all'interno di una delle aree, con la conseguente applicazione delle misure previste per quello specifico livello di rischio, avverrà con **Ordinanza del Ministro della Salute**, sentiti i presidenti delle Regioni interessate, e dipenderà dal coefficiente di rischio raggiunto dalla Regione, certificato dal Report ufficiale dell'Istituto Superiore di Sanità in base a specifici parametri, e dall'andamento della curva epidemica. Le misure contenute nel Dpcm entrano in vigore il 6 novembre e restano vigenti fino al 3 dicembre.

Nello specifico nell'**area gialla** sono attualmente ricomprese le seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.

Nell'**area arancione**: Puglia, Sicilia.

Nell'**area rossa**: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta.

Nell'area gialla è previsto il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute, con la raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità. Per i centri commerciali è prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno mentre mostre e musei sono sempre chiusi. Il Dpcm introduce poi la didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; mentre è prevista la didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie. Sono chiuse anche le università, salvo alcune attività per le matricole e per i laboratori. Per quanto concerne il trasporto pubblico è prevista una riduzione dei passeggeri fino al 50%, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico. Le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine sono sospese. Per bar e ristoranti è prevista l'interruzione della somministrazione in sede dalle 18 mentre resta consentito l'asporto fino alle ore 22 e per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.

Nell'area arancione è previsto il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute, con la raccomandazione di non spostarsi se non per motivi di salute, lavoro, studio, situazioni di necessità e sono vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all'altra e da un Comune all'altro, salvo comprovati motivi con la raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata anche all'interno del proprio Comune. Bar e ristoranti sono chiusi 7 giorni su 7 mentre resta consentito l'asporto fino alle ore 22 e per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Per i centri commerciali è prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno mentre mostre e musei sono sempre chiusi. Per quanto concerne il trasporto pubblico è prevista una riduzione dei passeggeri fino al 50%, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico. Le attività di sale giochi, sale scommesse, bingo e slot machine sono sospese (anche nei bar e nelle tabaccherie). Per bar e ristoranti è prevista l'interruzione della somministrazione in sede dalle 18 mentre resta consentito l'asporto fino alle ore 22 e per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Restano chiuse piscine, palestre, teatri, cinema. Restano aperti i centri sportivi.

Nell'area rossa:

- è vietato ogni spostamento anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute, sono di conseguenza vietati gli spostamenti da una Regione all'altra e da un Comune all'altro.
- Bar e ristoranti sono chiusi 7 giorni su 7 mentre resta consentito l'asporto fino alle ore 22 e per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. I negozi sono chiusi fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità. Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici.
- È prevista la didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e la prima media. Sono chiuse anche le università, salvo specifiche eccezioni.
- Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP, così come sono sospese le attività nei centri sportivi. Resta consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all'aperto in forma individuale.
- Sono chiusi musei e mostre, teatri, cinema, palestre, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo (anche nei bar e nelle tabaccherie).
- Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.

Leggi

- [Infografica con sintesi misure per le aree gialla, arancione e rossa](#)

Scarica

- [Modello autocertificazione](#)

Per saperne di più

- [Dpcm 3 novembre 2020](#)

- [Allegati al Dpcm 3 novembre 2020](#)

----- Aggiornamento al 2 novembre 2020

Decreto Presidente della Giunta Regionale n.123 del 30 ottobre 2020

A decorrere dal 2 novembre 2020, nelle Istituzioni Scolastiche Secondarie di Secondo Grado, Statali e Paritarie, comprese quelle in cui sono attivi i percorsi di secondo livello dell'istruzione degli adulti (C.P.I.A.), l'attività didattica in presenza è sospesa e sostituita dalla didattica digitale a distanza fino al 24 novembre 2020, per tutte le classi del ciclo di istruzione, fatte salve le attività curriculari di laboratorio previste dai rispettivi ordinamenti didattici e la frequenza in presenza degli alunni con bisogni educativi speciali.

[Leggi il testo del Decreto](#)

----- Aggiornamento al 26 ottobre 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm, valido dalla mezzanotte del 26 ottobre al 24 novembre 2020, che impone misure più restrittive rispetto a quelle emanate il 18 ottobre scorso.

Nelle **scuole superiori** viene incrementato il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari almeno al 75 % delle attività e viene modulata ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani, disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle ore 9.

Le attività dei **servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 alle ore 18; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Viene disposta la **sospensione: delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali**, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto.

Sono **vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto**, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono **vietate le sagre, le fiere** di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

Le Regioni possono concordare con il Governo eventuali misure più restrittive.

[Leggi il testo del Dpcm](#)

Decreto Ministro della Salute - Presidente della Giunta Regionale 23 ottobre 2020

Da lunedì 26 ottobre e fino al 13 novembre 2020 saranno vietati in tutto il Piemonte gli spostamenti dalle 23 alle 5 del mattino dopo.

Faranno eccezione comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e urgenza, motivi di salute oppure il rientro a casa o presso la propria dimora, che dovranno essere certificate con autodichiarazione.

[Leggi il testo del Decreto](#)

[Scarica l'autodichiarazione](#)

----- Aggiornamento al 21 ottobre 2020

DECRETO REGIONE PIEMONTE N.112 DEL 20 OTTOBRE 2020

"Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Linee di indirizzo per l'organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte". Stabilisce che dal 26 ottobre 2020 le scuole superiori statali e paritarie dovranno adottare, per una quota non inferiore al 50%, la didattica digitale integrata in tutte le classi del ciclo in modalità alternata alla didattica in presenza, con l'esclusione delle classi prime di ogni tipologia di indirizzo e/o articolazione.

Leggi il [testo del Decreto](#)

DECRETO REGIONE PIEMONTE N.111 DEL 20 OTTOBRE 2020

Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del D.P.G.R. n. 109 del 16 ottobre 2020.

Sostituisce il Decreto n.109 e stabilisce dal 24 ottobre la chiusura dei centri commerciali il sabato e la domenica (ad esclusione degli esercizi di vendita di generi alimentari, farmacie e studi medici, locali di ristorazione e tabaccherie). Inoltre, conferma la chiusura notturna, dalla mezzanotte alle 5, di tutte le attività commerciali al dettaglio (ad eccezione delle farmacie) e il divieto di vendita di alcolici dopo le ore 21 in tutte le attività commerciali (anche attraverso apparecchi automatici), escluso il servizio di consumazione al tavolo negli esercizi di ristorazione. Ribadite anche le altre disposizioni del Decreto n.109.

Leggi il [testo del Decreto](#)

----- Aggiornamento al 18 ottobre 2020

E' stato siglato il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede le nuove misure di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19. Il DPCM è valido dal 19 ottobre al 13 novembre 2020.

Ne riportiamo qui una sintesi.

- le attività dei **servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo
- resta sempre **consentita la ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la **ristorazione con asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
- è fatto obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo
- le attività di **sale giochi, sale scommesse e sale bingo** sono consentite dalle ore 8,00 alle ore 21,00
- restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in **sale da ballo e discoteche** e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto
- le feste conseguenti alle **cerimonie civili o religiose** sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti
- con riguardo alle **abitazioni private**, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei
- sono vietate le **sagre e le fiere di comunità**. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale
- sono sospese tutte le **attività convegnistiche o congressuali**, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza
- l'**attività sportiva dilettantistica** di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale
- nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le **riunioni** si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza
- fermo restando che l'**attività didattica ed educativa** per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9.00
- le **università** predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative
- i sindaci possono disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

[Testo completo del DPCM](#)

----- Aggiornamento al 16 ottobre 2020

DECRETO PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N.109 DEL 16 OTTOBRE 2020

E' stata firmata una nuova ordinanza che riallinea al DPCM del 13 ottobre le disposizioni di contenimento del Covid previste sul territorio regionale.

In particolare sono state confermate l'operatività dell'Unità di crisi fino al 31 gennaio 2021 con attività h24. L'ordinanza prevede, inoltre, il divieto di vendita di alcolici dopo le 21 in tutte le attività commerciali, escluso il servizio di consumazione al tavolo negli esercizi di ristorazione.

I ristoranti avranno, invece, l'obbligo di tenere un registro quotidiano delle presenze e dei contatti di tutti i clienti del locale che usufruiscono del servizio al tavolo.

Inoltre è prevista la chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio dalle 24 alle 5 del mattino, a eccezione delle farmacie.

L'ordinanza avrà validità fino al 13 novembre.

[Testo completo dell'Ordinanza](#)

----- Aggiornamento al 13 ottobre 2020

E' stato firmato il 13 ottobre dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal ministro della Salute, Roberto Speranza, il nuovo DPCM contenente misure urgenti di contenimento del contagio da nuovo coronavirus sull'intero territorio nazionale.

Il decreto conferma l'obbligo dell'uso di mascherine sia al chiuso che all'aperto e raccomanda il loro uso anche in casa se in presenza di persone non conviventi, dispone lo stop agli sport da contatto svolti a livello amatoriale e fissa a 1.000 il numero massimo di persone che potranno assistere a competizioni sportive e spettacoli che si svolgono all'aperto e a 200 se si svolgono al chiuso. Consentite le attività dei servizi di ristorazione tra cui pub, ristoranti, pasticcerie, gelaterie, fino alla mezzanotte se con servizio al tavolo, fino alle 21 senza servizio al tavolo. Consentite anche la ristorazione a domicilio e quella da asporto, con divieto di consumazione sul posto, o nelle adiacenze dei locali, di cibi e bevande dopo le ore 21. Fissato a 30 il limite del numero delle persone che potranno partecipare a cerimonie civili e religiose, come matrimoni e battesimi.

Di seguito una sintesi delle principali misure previste dal Dpcm.

●Utilizzo mascherine in luoghi al chiuso e all'aperto

Disposto l'obbligo, su tutto il territorio nazionale, di portare con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.

Sono esclusi dai citati obblighi:

i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva

i bambini di età inferiore ai sei anni,

i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con loro versino nella stessa incompatibilità.

Possono essere usate mascherine di comunità.

Il Decreto raccomanda fortemente l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. L'utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, tra cui il distanziamento sociale e il lavaggio delle mani.

●Distanziamento tra persone

Confermato l'obbligo di distanziamento tra le persone di almeno un metro. Sono fatte salve le eccezioni di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 3 febbraio 2020, n.630 validate dal Comitato tecnico scientifico (CTS).

●Ristoranti, Pub e altri servizi di ristorazione

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con servizio al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di servizio al tavolo. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie previste sia nella fase di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione da asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone.

●Feste in abitazioni private

Il Decreto raccomanda fortemente di evitare feste e di evitare riunioni fra oltre 6 persone non conviventi .

●Feste conseguenti a cerimonie civili o religiose

Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

●Accesso ai luoghi di culto

L'accesso è consentito con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire la possibilità ai frequentatori di mantenere la distanza tra loro di almeno un metro.

●Attività sportiva o motoria all'aperto

È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

●Attività sportiva di base in palestre, piscine, circoli sportivi, etc

L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

●Sport di contatto: gare e competizioni amatoriali

Il Dpcm dispone il divieto di tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale.

●Limite spettatori per eventi sportivi

Per gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra – riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi. Tali manifestazioni sono consentite esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente. Previsto l'obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva, Enti organizzatori.

Le Regioni e le Province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.

●Limite spettatori in spettacoli aperti al pubblico

Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1.000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le Regioni e le Province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.

●Sale da ballo e discoteche

Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all'aperto.

●Scuole

Ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell'attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonché al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 elaborati dall'Istituto superiore di sanità. Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche.

Per saperne di più

- [DPCM 13 ottobre 2020](#)
- [Allegati al DPCM 13 ottobre 2020](#)
- [Sito nuovo coronavirus](#)

La nuova [Circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020](#) aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell'isolamento e della quarantena, in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l'11 ottobre 2020.

La circolare chiarisce che:

- l'isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.
- La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

Casi positivi asintomatici

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Casi positivi sintomatici

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Casi positivi a lungo termine

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

Contatti stretti asintomatici

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

- un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Nella circolare si raccomanda di:

- eseguire il test molecolare a fine quarantena a tutte le persone che vivono o entrano in contatto regolarmente con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze;
- prevedere accessi al test differenziati per i bambini;
- non prevedere quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità
- promuovere l'uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.

----- Aggiornamento all'8 ottobre 2020

Il Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre ha deliberato la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e approvato, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, il Decreto Legge "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020".

Il Decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nella serata del 7 ottobre, entra in vigore oggi.

In particolare il Decreto proroga al 15 ottobre le misure contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) del 7 settembre 2020 e proroga al 31 gennaio 2021 le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. Il decreto introduce, anche, l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto e nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private ed estende il periodo di utilizzo dell'App Immuni.

Di seguito una sintesi dei principali contenuti del Decreto.

Utilizzo mascherine

Il Decreto introduce l'obbligo di portare sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Le mascherine dovranno essere indossate non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all'aperto. Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all'aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Nei luoghi di lavoro continuano, quindi, ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza. Fatte salve anche le linee guida per il consumo di cibi e bevande. Restano esclusi dagli obblighi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. L'uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell'attività sportiva.

Deroghe alle Regioni

Il Decreto interviene anche sulla facoltà delle Regioni di introdurre misure in deroga rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. E' previsto che le Regioni, nei limiti delle proprie competenze regionali e di quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020, possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai Dpcm, anche ampliative. In tal caso è prevista una "intesa" con il ministro della Salute.

Proroga del Dpcm del 7 settembre 2020

Nelle more dell'adozione di un nuovo Dpcm successivo all'introduzione delle nuove norme, viene prorogata la vigenza del Dpcm del 7 settembre 2020 fino al 15 ottobre 2020.

Proroga delle disposizioni già in vigore

Sono prorogate al 31 gennaio 2021 le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. In relazione all'andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili.

App Immuni

Ai fini del contenimento del contagio, previa valutazione dell'impatto ai sensi delle norme europee sulla privacy, è prevista l'interoperabilità dell'applicazione "Immuni" con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea e viene esteso il periodo di utilizzo dell'applicazione "Immuni".

Per saperne di più

- [Decreto legge 7 ottobre 2020](#)
- [Delibera proroga stato di emergenza](#)
- [Sito nuovo coronavirus](#)

----- Aggiornamento al 2 ottobre 2020

La Regione Piemonte ha emanato una ordinanza che introduce l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (ad esempio parcheggi, giardini, piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti), nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico scolastico.

L'ordinanza è in vigore a partire da lunedì 5 ottobre.

Non sono sottoposti all'obbligo i bambini di età inferiore a sei anni e i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale e i soggetti che interagiscono in modo specifico con loro.

[Ordinanza completa](#)

----- Aggiornamento al 7 settembre 2020

Il Presidente della Regione ha firmato il 7 settembre un'ordinanza che rende valide fino al 7 ottobre le attuali misure in vigore in Piemonte.

[Proroga delle misure di contenimento Covid-19, il Dpcm del 7 settembre 2020](#)

----- Aggiornamento al 10 agosto 2020

Il Vicepresidente della Regione ha firmato il 10 agosto un'ordinanza che rende valide fino al 7 settembre le attuali misure in vigore in Piemonte.

[Leggi il testo completo del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 85 - 10 agosto 2020](#)

----- Aggiornamento al 31 luglio 2020

La Regione Piemonte ha emanato il DPGR n. 84 del 31 luglio 2020, che proroga al 10 agosto gli effetti dei disposti dei decreti regionali n. 68, 72, 75, 76, 77 e 82.

[Testo integrale del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 84 - 31 luglio 2020](#)

----- Aggiornamento al 14 luglio 2020

DPCM 14 luglio 2020

E' stato firmato il Dpcm 14 luglio 2020 che proroga al 31 luglio 2020 le misure del Dpcm 11 giugno 2020.

Sono inoltre confermate e restano in vigore, sino a tale data, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020.

[Testo integrale del Decreto](#)

----- Aggiornamento al 18 giugno 2020

DPCM 11 giugno 2020 e DECRETO REGIONALE n. 68 del 13 giugno 2020

PRENDE AVVIO LA FASE 3

Con il DPCM emanato lo scorso 11 giugno e il successivo Decreto Regionale, pubblicato il 13 giugno, si definiscono le misure di sicurezza e la ripresa delle seguenti attività.

PARCHI E GIARDINI

Vengono riaperti i parchi, le aree verdi, i giochi bimbi e le attrezzature fitness nel rispetto delle misure di sicurezza quali il divieto di assembramento e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.

SPORT

Dallo scorso 12 giugno sono riprese le competizioni sportive di interesse nazionale a porte chiuse. Per gli sport di contatto non di interesse nazionale bisognerà invece attendere il 25 giugno e comunque il via libera delle regioni. E' consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

STRUTTURE RICREATIVE

Possono riprendere le attività di cinema, teatri e concerti nel rispetto di un numero massimo di 1000 spettatori per gli spettacoli all'aperto e di 200 spettatori in luoghi chiusi, sempre con obbligo di mascherina e distanziamento. Riaprono anche tutti i musei, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza. Inoltre a seguito di valutazione positiva delle situazione epidemiologica da parte della Regione riprenderanno anche le attività di centri benessere, termali, culturali e sociali. Riaprono sale giochi, sale scommesse e bingo nel rispetto delle norme anticontagio e dei protocolli. Restano invece sospese le attività di sale da ballo, discoteche e locali simili, all'aperto o al chiuso, e, sino al 14 luglio 2020, le fiere e i congressi.

SCUOLE

Restano sono sospese le scuole e le università di ogni ordine e grado, con conferma di didattica ed esami universitari a distanza.

COMMERCIO

Prosegue l'apertura di esercizi commerciali, consentiti a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Anche i servizi di ristorazione sono consentiti sempre nel rispetto dei protocolli di distanziamento. A seguito di autorizzazione regionali possono riaprire le attività dei servizi inerenti alla persona.

EVENTI E MANIFESTAZIONI

Le manifestazioni sono consentite ma solo con forma statica e distanziamento sociale.

RSA

Infine, con modalità di accesso specifiche indicate dalle singole direzioni sanitarie delle strutture, sarà possibile fare visita ai propri cari nelle RSA.

LUOGHI DI CULTO

L'accesso ai luoghi di culto e le funzioni religiose sono consentite a patto che si evitino assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e garantendo sempre ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

VIAGGI INTERNAZIONALI

E' prevista la quarantena per chi proviene dall'estero, eccetto per i cittadini dei Paesi dell'Unione Europea, dell'area Schengen, del Regno Unito, di Andorra, Principato di Monaco, San Marino e Vaticano.

Chi entra in Italia per lavoro, urgenza o per motivi di salute non deve sottoporsi alla quarantena se resta per un periodo inferiore a 5 giorni.

Fino al 30 giugno i viaggi sono consentiti solo da e per i Paesi de'UE, Area Schengen, Regno Unito, Vaticano, San Marino, Principato di Monaco e Andorra.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

DPCM 11 giugno 2020 - Allegati al DPCM

Decreto Regionale n.68 del 13 giugno 2020 - Linee guida per la riapertura di attività economiche e produttive

----- Aggiornamento al 27 maggio 2020

DECRETO REGIONE PIEMONTE N.64 DEL 27.05.2020

Con l'ordinanza n. 64 del 27 maggio la Regione Piemonte prevede da venerdì 29 maggio fino alla mezzanotte di martedì 2 giugno, salvo diverse regolamentazioni dei Sindaci relative al proprio territorio comunale, l'obbligo di usare la mascherina in tutti i luoghi pubblici all'aperto del territorio regionale, ma solo all'interno dei centri abitati e nelle aree commerciali.

L'obbligo non sarà valido per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale. Non sarà, inoltre, obbligatorio indossare la mascherina mentre si pratica attività sportiva e motoria.

Per quanto riguarda, invece, le attività di ristorazione continuano a essere valide negli esercizi pubblici di somministrazione alimenti le prescrizioni previste dalle linee guida del Protocollo nazionale siglato tra Regioni e Governo.

Pertanto l'uso della mascherina non è obbligatorio per chi siede ai tavoli di un locale, sia all'interno che all'esterno nei dehors.

[Leggi il testo del Decreto](#)

----- Aggiornamento al 22 maggio 2020

DECRETO REGIONE PIEMONTE N.63 DEL 22.05.2020

E' stata siglata l'ordinanza n. 63 che introduce l'obbligo di utilizzo della mascherina in tutte le aree di pertinenza dei centri commerciali (ad esempio parcheggi e aree gioco) e dispone la chiusura degli esercizi di ristorazione e somministrazione alimenti massimo all'una di notte, lasciando ai sindaci la possibilità di introdurre maggiori restrizioni o particolari modalità di somministrazione (come fatto dal Comune di Torino) qualora ne riscontrassero l'esigenza per evitare assembramenti.

Il provvedimento sarà valido dal 23 maggio al 14 giugno 2020. Per garantire la sicurezza e il contenimento del contagio da Covid-19, la riapertura di tutte le attività dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" concordate dal Governo in accordo con la Conferenza delle Regioni.

- Leggi il [Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 63 - 22 maggio 2020](#)
- Consulta l'Allegato 1 Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive

----- Aggiornamento al 18 maggio 2020

DPCM 17 MAGGIO 2020 E DL N:33 DEL 16 MAGGIO 2020: QUALI LE NOVITA' A LIVELLO NAZIONALE DAL 18 MAGGIO?

Ricordando che è sempre necessario prestare la massima attenzione, evitando di creare assembramenti e rispettando le distanze interpersonali e le misure di sicurezza, riportiamo a seguire una sintesi delle nuove misure previste dal DPCM del 17 maggio 2020 e dal DL n.33 del 16.05.2020. Si tratta di misure valide sull'intero territorio nazionale: nei prossimi giorni approfondiremo ulteriormente le applicazioni di queste misure a Pino Torinese.

SPOSTAMENTI

A PARTIRE DAL 18 MAGGIO:

- ci si può spostare liberamente all'interno della stessa Regione
- non è più necessario esibire la l'autocertificazione
- si potranno vedere oltre ai congiunti, anche gli amici
- gli spostamenti tra Regioni diverse restano sono possibili solo per necessità urgenti, motivi di lavoro o di salute

A PARTIRE DAL 3 GIUGNO saranno consentiti gli spostamenti interregionali e all'interno dell'Unione Europea.

In ogni caso le persone sottoposte alla misura della quarantena non possono lasciare la propria abitazione o dimora.

ATTIVITA' SPORTIVE

A PARTIRE DAL 18 MAGGIO sono consentiti gli allenamenti degli sport di squadra, rispettando il distanziamento sociale e a porte chiuse.

E' inoltre consentito svolgere attività sportiva o motoria all'aperto rispettando la distanza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

DAL 25 MAGGIO potranno riaprire le palestre, le piscine e i centri sportivi, nel rispetto delle regole di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE

A PARTIRE DAL 18 MAGGIO riaprono i musei, rispettando la distanza di un metro tra i visitatori.

DAL 15 GIUGNO apriranno teatri, cinema e sale da concerto, anche all'aperto, con numero massimo di spettatori (200 luoghi chiusi, 1000 all'aperto) e saranno consentite attività ludiche, ricreative ed educative per bambini, anche al chiuso o all'aria aperta.

CELEBRAZIONI RELIGIOSE

Dal 18 maggio sono consentite tutte le funzioni religiose nel rispetto dei protocolli di sicurezza e sempre nel rispetto delle regole del distanziamento sociale.

[Testo completo del DPCM del 17.05.2020](#)

RIAPERTURA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE: ORDINANZA REGIONALE N.58

In Piemonte la riapertura delle attività economiche sarà graduale e a seconda delle diverse tipologie di attività:

DAL 18 MAGGIO

tutti i negozi al dettaglio

saloni per parrucchieri

centri estetici

studi di tatuaggio e piercing

tutti i servizi per gli animali (oltre alle toelettature già attive potranno riprendere l'attività i dog sitter, le pensioni e l'addestramento)

tutte le altre strutture ricettive al momento ancora chiuse

musei, archivi e biblioteche

impianti, centri e siti sportivi per tutti gli sport all'aria aperta in forma individuale o in coppia con il proprio istruttore (purché sempre nel rispetto delle distanze e delle relative disposizioni di sicurezza)

cantieri di lavoro e tirocini extracurricolari in presenza

DAL 20 MAGGIO

banchi extralimentari nei mercati (per consentire i tempi di adeguamento alle nuove linee guida per la sicurezza e permettere ai Comuni di tracciare i nuovi spazi sulle aree mercatali)

DAL 23 MAGGIO

Bar, ristoranti e le altre attività di somministrazione alimenti (resta sempre consentito il servizio di asporto per il quale l'orario viene esteso dalle 6 alle 22 e la prenotazione da remoto, pur preferibile, non sarà più obbligatoria.)

Per garantire la sicurezza e il contenimento del contagio da Covid-19, la riapertura di tutte le attività dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" approvate dal Governo in accordo con la Conferenza delle Regioni e allegata all'ordinanza.

[Testo dell'Ordinanza n.58 del 18.05.2020](#)

[Linee guida allegata all'Ordinanza](#)

----- Aggiornamento al 3 maggio 2020

AL VIA LA FASE II DELL'EMERGENZA SANITARIA

Da lunedì 4 maggio entreranno in vigore, con validità fino al 17 maggio 2020, le disposizioni di cui al DPCM 26/4/2020 e ai decreti della Regione Piemonte n.49 del 30.04.2020 e n.50 del 02.05.2020, i quali contengono le regole che si dovranno seguire nella cosiddetta Fase 2, la fase cioè nella quale dobbiamo cominciare ad abituarci a convivere con il virus: il virus c'è ancora e – ad oggi – non è stato trovato un vaccino né cure sicuramente efficaci.

E' quindi fondamentale continuare a rispettare le norme di distanziamento sociale, l'uscita di casa solo per motivazioni urgenti e indispensabili, l'utilizzo delle mascherine, l'utilizzo del buon senso.

UTILIZZO DELLE MASCHERINE

Sarà obbligatorio l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) negli ambienti chiusi dei luoghi aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico. Non sono soggetti all'obbligo - i bambini al di sotto dei sei anni - i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina - i soggetti che interagiscono con i predetti. Potranno essere utilizzate, in alternativa alle mascherine certificate, mascherine di comunità, monouso ovvero lavabili anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L'utilizzo corretto delle mascherine va ad aggiungersi alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani, che restano invariate e prioritarie.

SPOSTAMENTI

Dal 4 maggio si potrà andare a trovare i congiunti, a patto che si trovino nella stessa Regione e che poi si faccia ritorno nella propria abitazione. Non è consentito spostarsi da una Regione all'altra.

Infatti:

- Ci si può spostare da un Comune all'altro della stessa Regione per motivi di lavoro, salute, urgenza e per far visita ai congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine.
- Ci si può spostare tra una Regione e l'altra solo per lavoro, ragioni di salute e altre necessità e urgenze. Ed è sempre obbligatorio il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (ossia non si resterà bloccati in un'altra Regione, ma si potrà tornare a casa)

E' consentito nell'ambito della Regione Piemonte raggiungere le seconde case per attività di manutenzione o motivi indifferibili ed urgenti con obbligo di rientro in giornata all'abitazione abituale.

ATTIVITA' SPORTIVA E MOTORIA ALL'APERTO

Sono consentite attività sportiva e attività motoria all'aperto individuali purché sia rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri nel caso di attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività.

ATTIVITA' DI RISTORAZIONE

Dal 4 maggio, oltre alla possibilità di ordinare cibo con consegna a domicilio sarà consentito ordinarlo anche per l'asporto.

In particolare, nei locali che effettuano l'asporto, le norme da rispettare sono le seguenti:

- è consentita la ristorazione d'asporto nella fascia oraria 06.00-21.00 fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri, sia in attesa dell'ingresso sia all'interno dell'esercizio;
- è consentito l'accesso all'interno dei locali in modo dilazionato e esclusivamente muniti di apposita mascherina per la protezione delle vie respiratorie;
- è vietata la consumazione di prodotti all'interno dei locali;
- è vietata la sosta nel locale più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
- è necessario mettere a disposizione della clientela soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- è necessario garantire la pulizia e l'igiene ambientale dei locali aperti al pubblico almeno due volte al giorno ed in funzione degli orari di apertura;
- nei locali fino a quaranta metri quadrati, può accedere una sola persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
- nei locali con dimensioni superiori a quaranta metri quadrati, l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Sono ancora sospesi eventi e competizioni sportive in luoghi privati e pubblici, ad eccezione degli allenamenti riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dalle federazioni.

EVENTI

Eventi e spettacoli di qualsiasi tipo che prevedono la presenza di un pubblico, sia in un luogo pubblico che privato, sono ancora sospesi.

CELEBRAZIONI RELIGIOSE

Dal 4 maggio saranno consentiti i funerali purché partecipino un massimo di 15 persone tutte con mascherine e correttamente distanziati uno dall'altro, preferibilmente all'aperto. Al momento le chiese restano chiuse per la messa e altre celebrazioni religiose.

APERTURA DEI CIMITERI

Da lunedì 4 maggio 2020 i cimiteri comunali saranno riaperti al pubblico nei seguenti giorni:

- cimitero del capoluogo: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00;
- cimitero Valle Ceppi: martedì, giovedì e sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

L'accesso potrà essere effettuato senza appuntamento e sarà regolato dalla Ditta incaricata al fine di evitare assembramenti di persone.

E' richiesto l'utilizzo di guanti protettivi e di mascherina. Durante le esequie funebri, ad eccezione dei congiunti nei limiti previsti dal D.P.C.M. 26/04/2020, l'accesso del pubblico al cimitero sarà temporaneamente sospeso.

QUARANTENA DOMICILIARE IN PRESENZA DI SINTOMI

Le persone con febbre superiore ai 37,5°C o con sintomi compatibili con infezione da Covid-19 (tosse, difficoltà respiratorie, riduzione del senso dell'olfatto o del gusto, diarrea, mal di gola, raffreddore) devono rimanere presso il proprio domicilio e contattare il proprio medico curante.

[TESTO INTEGRALE DEL DPCM DEL 26.04.2020](#)

[FAQ RELATIVE AL DPCM DEL 26.04.2020](#)

[TESTO INTEGRALE DECRETO REGIONALE N.49](#)

[TESTO INTEGRALE DECRETO REGIONALE N.50](#)

----- Aggiornamento al 27 aprile 2020

E' stato presentato ieri sera, a grandi linee, il nuovo DPCM che entrerà in vigore il prossimo 4 maggio.

Nei prossimi giorni verranno date maggiori indicazioni su come cambieranno, a partire da questa data, le regole per la convivenza civile, gli spostamenti, le attività lavorative e all'aperto ...

Ricordiamo che, fino al 3 maggio, restano comunque in vigore le norme attuali. Si raccomanda in particolare di tenere alta l'attenzione e rispettare il più possibile le indicazioni di contenimento così che possa ridursi sempre più il diffondersi del virus.

Sul sito del Governo è disponibile il testo integrale del nuovo DPCM

----- Aggiornamento al 21 aprile 2020

APERTURA CONSENTITA ANCHE PER I FIORAI

Facendo seguito alla nota del 18/04/2020 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e alla relativa comunicazione del Ministero dell'Interno inviate alle Prefetture, si precisa che possono aprire ed operare le "attività di vendita al dettaglio di piante, fiori e sementi" oltre a quelle delle "coltivazioni agricole e produzioni di prodotti animali". Quindi l'intera filiera relativa alla produzione, al trasporto ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli - tra i quali rientrano sicuramente anche i semi, le piante e fiori ornamentali, le piante in vaso, i fertilizzanti etc. - è compresa nell'ambito delle attività consentite.

ESERCIZI COMMERCIALI CHIUSI IL 25 APRILE E 1° MAGGIO

Con Decreto n. 47 del 20/4/2020, il Presidente della Regione Piemonte ha disposto la chiusura di tutti gli esercizi commerciali nelle giornate di sabato 25 aprile e venerdì 1° maggio. Confermata invece l'apertura di farmacie, parafarmacie, edicole e distributori di carburante.

E' comunque ammessa la consegna a domicilio di beni appartenenti a tutti i settori merceologici, purché vengano rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

----- Aggiornamento al 14 aprile 2020

E' stata firmata l'ordinanza con la quale la Regione Piemonte prosegue con la linea del rigore per il contenimento del Coronavirus:

- tutte le regole in vigore in questo momento saranno prorogate fino al 3 maggio
- restano chiuse anche le librerie, le cartolerie e i negozi di abbigliamento per l'infanzia
- resta salva, però, la possibilità di vendita con consegna a domicilio per tutte le diverse categorie merceologiche.

L'ordinanza contiene anche una serie di raccomandazioni:

- accedere provvisti di mascherine nelle attività commerciali al chiuso e all'aperto (mercati) e su tutti i mezzi del trasporto pubblico anche non di linea;
- rilevazione sistematica della temperatura corporea ai clienti presso i supermercati e le farmacie, oltre che ai dipendenti dei luoghi di lavoro;
- le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità garantiscano un accesso prioritario a medici, farmacisti, infermieri, operatori socio-sanitari, membri delle Forze dell'Ordine, delle Forze Armate, della Protezione civile, soccorritori e volontari muniti di tesserino di riconoscimento;
- presso le attività produttive massimo utilizzo del lavoro agile, incentivazione delle ferie, dei congedi retribuiti e degli altri strumenti della contrattazione collettiva, sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione, assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e strumenti di protezione individuale, sanificazione dei luoghi di lavoro, limitazione degli spostamenti all'interno e contingentamento dell'accesso agli spazi comuni.

Per quanto riguarda le colf, si fa presente che le "esigenze comprovate e indifferibili" si intendono riconosciute, a mero titolo esemplificativo, a chi presta servizio presso operatori sanitari, personale comunque coinvolto nella gestione dell'emergenza, persone anziane o autosufficienti con malattie croniche, o in situazione di fragilità che hanno difficoltà a adempiere agli acquisti di generi essenziali ed alle attività di igienizzazione dell'abitazione.

Testo completo dell'Ordinanza: https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._43_-_13_aprile_2020.pdf

Chiarimenti: https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/chiarimenti_al_decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._43_-_13_aprile_2020.pdf

----- Aggiornamento all'11 aprile 2020

E' stato siglato ieri dal Governo il nuovo DPCM con cui vengono prorogate fino al 3 maggio le misure restrittive sin qui adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Con il nuovo Dpcm inoltre, a partire dal 14 aprile, sarà però permessa l'apertura di alcuni esercizi commerciali, tra cui cartolerie, librerie e negozi di vestiti per bambini e neonati.

Vengono inserite tra le attività produttive consentite la silvicoltura e l'industria del legno.

In allegato al Decreto tutte le attività cui è concessa la riapertura (garantendo sempre il rispetto delle misure di sicurezza e distanziamento sociale).

Testo integrale del Decreto http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_20200410.pdf

----- Aggiornamento al 7 aprile 2020

Con Ordinanza n.39/2020 la Regione Piemonte ha definito le nuove misure di contenimento e contrasto al COVID-19 valide fino al 13 aprile 2020. Tra queste, le più importanti:

- è **vietato ogni spostamento**, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute, ed è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
- sono **sempre vietati gli assembramenti di più di due persone in luogo pubblico**, dove deve comunque essere garantita la distanza di un metro;
- è assolutamente **vietata l'uscita dalla propria abitazione per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena o risultati positivi al virus**;
- le persone addette all'assistenza di minori, anziani, ammalati o diversamente abili (**baby sitter e badanti**) possono svolgere la propria attività;
- chi svolge mansioni di collaborazione domestica (**colf**) può esercitare la propria attività solo in presenza di esigenze comprovate e indifferibili;
- dall'8 aprile il personale addetto alla vendita negli esercizi commerciali è obbligato ad utilizzare **mascherine e guanti monouso**;
- l'accesso alle attività commerciali è limitato ad **un solo componente del nucleo familiare**;
- è **vietato svolgere all'aperto attività ludica o ricreativa** se non entro 200 metri dalla propria abitazione;
- nel caso di uscita con l'**animale di compagnia** per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o domicilio;
- è **vietato l'accesso a parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici**;
- i **mercati settimanali** sono consentiti esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti anche attraverso l'utilizzo di transenne e comunque sempre alla presenza della polizia locale che deve limitare l'accesso ad un singolo componente per nucleo familiare;

- per accedere alle attività commerciali al chiuso e all'aperto (quindi anche ai mercati) dall'8 aprile i clienti devono essere provvisti di mascherine.

Testo integrale dell'Ordinanza: https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._39_-_6_aprile_2020.pdf

All'Ordinanza sono allegati una serie di chiarimenti:

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/chiarimenti_a_dpgr_n._39_-_6_aprile_2020.pdf

----- Aggiornato al 4 aprile 2020

Con Decreto n.36 del 3 aprile la Regione Piemonte ha ordinato la proroga fino al 13 aprile delle misure di contenimento al Coronavirus valide su tutto il territorio piemontese.

"Questo Decreto conferma le restrizioni previste nelle precedenti ordinanze - spiega il Sindaco, Alessandra Tosi - con però alcune novità che restringono ulteriormente le maglie del contenimento. Ad esempio la distanza dalla propria abitazione entro la quale è consentito uscire per brevi passeggiate è di 200 metri - non 300, come ieri indicato nelle FAQ del Governo (). O, ancora, si ribadisce l'obbligo di uscire una sola persona per nucleo familiare per acquisti. Purtroppo ci troviamo in una fase cruciale: i numeri dell'emergenza sanitaria cominciano a dare un segnale positivo, ma proprio per questo occorre essere ancor più cauti e attenti, per evitare che tutti i sacrifici fin'ora fatti siano vani. Pertanto, lo ribadisco: restiamo in casa. Anche se queste prime giornate primaverili invogliano ad uscire, ricordiamo che non siamo prigionieri in casa, ma **siamo al sicuro in casa**. Contrastiamo tutti insieme la diffusione del virus!"*

In particolare, in questo Decreto:

1. è vietata ogni attività sportiva all'aria aperta, salvo brevi uscite solo entro una **distanza massima di 200 metri** dalla propria abitazione;
2. è estesa in modo specifico anche ai mercati la regola che vi si possa recare **una sola persona per nucleo familiare**, come già previsto per tutti gli altri esercizi commerciali;
3. **badanti e colf** possono proseguire l'attività lavorativa solo in caso di assistenza necessaria per persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti.

L'ordinanza stabilisce inoltre che gli **spostamenti dei volontari** sono consentiti, ma solo se strettamente connessi alla gestione dell'emergenza; la priorità di accesso agli esercizi commerciali è valida per tutti gli operatori impegnati in prima linea nell'emergenza e in possesso di regolare tesserino, farmacisti compresi.

Insieme alla Prefettura si sta inoltre valutando la possibilità di incrementare il regime sanzionatorio.

(*) A tale proposito si precisa che il video di aggiornamento del Sindaco, pubblicato ieri 3 aprile, è stato registrato prima dell'uscita di questo Decreto e pertanto riporta ancora l'indicazione dei 300 mt di distanza dalla propria abitazione.

Testo del Decreto: https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._36_-_3_aprile_2020.pdf

Alcuni chiarimenti sui punti del Decreto: https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-04/chiarimenti_al_dpgr_n._36_-_3_aprile_2020.pdf

----- Aggiornato al 2 aprile 2020

E' stato firmato ieri sera il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19 sull'intero territorio nazionale.

Qui è possibile consultare il testo integrale del Dpcm 1 aprile 2020:

[http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200401.pdf?](http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200401.pdf?fbclid=IwAR0Q_hKosOfjsXnrX0pJOKI6F077LD5M4YrDEJv5IZ8fhDjhZ7N1j7-iog)

[fbclid=IwAR0Q_hKosOfjsXnrX0pJOKI6F077LD5M4YrDEJv5IZ8fhDjhZ7N1j7-iog](http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200401.pdf?fbclid=IwAR0Q_hKosOfjsXnrX0pJOKI6F077LD5M4YrDEJv5IZ8fhDjhZ7N1j7-iog)

----- Aggiornato al 22 marzo 2020

Ieri, 21 marzo, la Regione Piemonte ha emanato una nuova Ordinanza con alcune ulteriori misure necessarie a contrastare in modo decisivo il coronavirus. In attesa del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto per oggi, domenica 22 marzo, sono state date le seguenti indicazioni, elaborate in sinergia anche con la Regione Lombardia al fine di prevedere misure il più possibile omogenee vista la contiguità territoriale:

- 1) i **mercati rionali** saranno possibili solo dove si possa garantire il contingentamento degli accessi e il non assembramento
- 2) l'**accesso agli esercizi commerciali** sarà limitato ad un solo componente del nucleo familiare
- 3) saranno **chiusi gli uffici pubblici e gli studi professionali**, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali ed indifferibili (oltre alla possibilità di attuare lo smart working)
- 4) vietati gli **spostamenti verso le seconde case**
- 5) vietata la sosta e l'assembramento davanti ai **distributori automatici "h24"** che distribuiscono bevande e alimenti confezionati

- 6) bloccate le **slot machine** e disattivi monitor e televisori da parte degli esercenti
- 7) aperte le **edicole, le farmacie, le parafarmacie e i tabaccai** (dove si garantisca la distanza di sicurezza interpersonale di un metro)
- 8) verrà effettuata la rilevazione sistematica della **temperatura corporea** presso i supermercati, le farmacie e i luoghi di lavoro
- 9) è stato disposto il fermo dell'attività nei **cantieri**
- 10) vietato l'assembramento di più di due persone nei luoghi pubblici

La nuova ordinanza avrà efficacia in Piemonte **fino al 3 aprile 2020**.

Sulla base del DPCM in uscita, verranno nelle prossime ore anche definite le misure strettamente legate al territorio e ai servizi a Pino Torinese.

Testo completo dell'Ordinanza: https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2020-03/decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._34_-_21_marzo_2020.pdf?fbclid=IwAR0pgS_GuXwV6w-_O8NMCW4xCyieRGs8vSqdetEYGbBWok9c3KmwzrCYc7s

Il Ministero della Salute ha inoltre emesso un'Ordinanza con la quale si vieta a tutte le persone fisiche di spostarsi con mezzi di trasporto pubblici e privati in comuni diversi da quello in cui ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute.

Testo dell'Ordinanza: <http://comune.pinatorinese.to.it/images/ordinanza.pdf.pdf>

---- Aggiornato al 20 marzo 2020

Con Ordinanza del 20 marzo 2020 il Ministero della Salute ha disposto alcune ulteriori limitazioni per contenere e contrastare la situazione di emergenza dovuta al coronavirus.

In particolare, nella nuova ordinanza:

- è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle aree gioco e ai giardini pubblici
- non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona
- nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza
- sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di aree di servizio e rifornimento carburante con esclusione di quelli situati nelle autostrade

A Pino Torinese sono pertanto chiuse le seguenti aree:

- Area giardini e campo da basket Via Molina/Via Folis;
- Giardino pubblico Villa Grazia;
- Giardino pubblico Via Folis - fronte distributore carburanti Esso;
- Area ludica Via San Felice - interno civico 76;
- Area giochi Via Civera (Tetti Collo);
- Area giochi ristorante la Tradission;
- Aree attrezzate Via dei Colli (fino alla casa Cantoniera)
- Giardino di Villa Grazia

Testo completo dell'Ordinanza: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_4283_0_file.pdf

----- Aggiornato al 12 marzo 2020

Con il DPCM siglato ieri sera, 11 marzo 2020, il Governo ribadisce ancora di più la necessità di stare in casa e uscire solo per emergenze o reali necessità. Vengono prescritte nel Decreto, infatti, ulteriori limitazioni per il contenimento e il contrasto alla diffusione del coronavirus COVID-19 quali la chiusura di attività di ristorazione e delle attività commerciali (fatta eccezione per gli esercenti che vendono generi alimentari o di prima necessità: l'elenco dettagliato delle attività aperte o chiuse è pubblicato all'interno del Decreto). Una scelta che vuole sottolineare ancora di più quanto sia fondamentale la COLLABORAZIONE DA PARTE DI TUTTI nel rispettare le misure igienico sanitarie prescritte e, in particolar modo, la raccomandazione di STARE IN CASA quale prima regola per contenere e contrastare la diffusione del coronavirus COVID-19.

Testo integrale del DPCM 11 marzo: <http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-conte-firma-il-dpcm-11-marzo-2020/14299?fbclid=IwAR0P4ZbXj2gLR4wu7DW-emXLaue0ZI297S0KQTo-bv6YrRHdRoERXY0wh14>

Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti: <http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278>

----- Aggiornato al 10 marzo 2020

E' stato firmato ieri, 9 marzo, il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che unifica a livello nazionale le misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del nuovo coronavirus COVID-19.

Regole uguali per tutta Italia, quindi. In sintesi, questi i provvedimenti:

- 1) **evitare ogni movimento di persone**, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o

situazioni di necessità o per motivi di salute che devono essere dimostrate da certificato o autocertificazione

2) i datori di lavoro devono **favorire e promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti di periodi di congedo ordinario o ferie**, ferma restando la possibilità di lavoro agile disciplinata per tutto il territorio nazionale

3) sono **sospesi gli eventi e le competizioni sportive** di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati

4) sono **sospese tutte le manifestazioni e le attività organizzate**, in luogo pubblico o privato, comprese quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati

5) sono **sospesi, fino al 3 aprile, tutte le attività didattiche ed educative nelle scuole di ogni ordine e grado**, università e Istituzioni di alta formazione musicale e coreutica, corsi professionali, master, università della terza età

6) sono **sospese tutte le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri**. L'apertura dei luoghi di culto è consentita solo se gli spazi consentono di rispettare le distanze richieste tra le singole persone e di evitare assembramenti

7) sono **chiusi i musei e i luoghi della cultura**

8) sono **chiusi gli impianti nei comprensori sciistici**

9) sono **consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00**, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

10) sono **consentite le attività commerciali** (diverse da ristorazione e bar) a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità contingentate o comunque evitando assembramenti di persone garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro

11) nelle giornate festive e prefestive sono **chiusi le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari**, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro

12) sono **sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi**

RICORDATE: sono vietati assembramenti di persone anche all'aperto, in luoghi pubblici o aperti al pubblico!

Dimostriamo senso di responsabilità: RESTIAMO IN CASA. Il contagio lo fermiamo se evitiamo i contatti con le persone.

Testo completo: https://www.slideshare.net/Palazzo_Chigi/dpcm-9-marzo-2020

----- Aggiornato al 8 marzo 2020

E' stato pubblicato in data odierna (08/03/2020) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con nuove misure l per contenere il contagio del Coronavirus sull'intero territorio nazionale e in alcune zone, in particolare la Lombardia e altre 14 province, tra cui ASTI, Alessandria, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola.

Le principali misure per la Lombardia e per suddette province sono: evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita, salvo quelli motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio o residenza a chi si trovasse nelle prime ore di domenica fuori da queste zone. Gli spostamenti dovranno essere giustificati alle forze dell'ordine presenti ai varchi o di pattuglia sul territorio.

Nel resto del territorio sono previste specifiche disposizioni ministeriali, tra cui:

- **CHIUSURA DELLE SCUOLE:** per ora confermato che fino al 15 marzo 2020 sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.

- **IN MERITO A EVENTI (ANCHE SPORTIVI) E MANIFESTAZIONI:** sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, anche cinematografici e teatrali, in programma in luogo sia pubblico che privato. E' sospesa l'apertura dei musei e degli altri luoghi della cultura (compresa la biblioteca comunale e il Museo Infi.to). Sono sospesi anche gli eventi e le competizioni sportive a meno che non siano svolti "a porte chiuse", ovvero senza la presenza di pubblico. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto, in palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto delle raccomandazioni igienico sanitarie previste dal Decreto. **ATTENZIONE:** si ricorda che in tutti i casi le associazioni e le società sportive sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

- **RSA E STRUTTURE DI ACCOGLIENZA:** l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

- ATTIVITA' COMMERCIALI, RISTORAZIONE E BAR: sono consentite le attività di ristorazione e bar con obbligo a carico del gestore di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro. In ogni caso per tutti gli esercizi commerciali è fortemente raccomandato che il gestore garantisca misure idonee ad evitare assembramenti di persone per rispettare la predetta distanza di sicurezza.

ALCUNE RACCOMANDAZIONI

Il Decreto raccomanda espressamente a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Chi accusa sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, e contattare il proprio medico curante; chi si trova in quarantena ha il divieto assoluto di lasciare la propria abitazione.

Inoltre, chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente alla pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è tenuto a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.

SI INVITA INOLTRE A SEGUIRE IN MODO PUNTUALE LE SEGUENTI MISURE IGIENICO SANITARIE:

- a) lavarsi spesso le mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenere, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Il testo integrale del Decreto è disponibile sul sito del Governo

----- Aggiornamento al 5 marzo 2020

E' stato pubblicato ieri il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con nuove misure riguardanti il contrasto e il contenimento del Coronavirus sull'intero territorio nazionale. Riportiamo a seguire alcuni punti del Decreto che hanno maggiore impatto sul nostro territorio: tutte le disposizioni sono efficaci fino al 3 aprile 2020, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure.

- **CHIUSURA DELLE SCUOLE:** fino al 15 marzo 2020 sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani

- **IN MERITO A EVENTI (ANCHE SPORTIVI) E MANIFESTAZIONI:** sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, anche cinematografici e teatrali, in programma in luogo sia pubblico che privato, che comportino assembramento di persone e non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Sono sospesi anche gli eventi e le competizioni sportive a meno che non siano svolti "a porte chiuse", ovvero senza la presenza di pubblico. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto, in palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto delle raccomandazioni igienico sanitarie previste dal Decreto. **ATTENZIONE:** si ricorda che in tutti i casi le associazioni e le società sportive sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

- **RSA E STRUTTURE DI ACCOGLIENZA:** l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

ALCUNE RACCOMANDAZIONI

Il Decreto raccomanda a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

SI INVITA INOLTRE A SEGUIRE IN MODO PUNTUALE LE SEGUENTI MISURE IGIENICO SANITARIE:

- a) lavarsi spesso le mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenere, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Il testo integrale del Decreto è disponibile sul sito del Governo: <http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-4-marzo-2020/14241>

----- Aggiornamento al 3 marzo 2020

In data 1° marzo è stato emanato il nuovo DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) nel quale vengono prorogate e ridefinite alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione del nuovo coronavirus COVID-19. Il testo del Decreto distingue le misure sulla base delle aree geografiche d'intervento e per il Piemonte non prevede particolari limitazioni.

Possono pertanto riprendere tutte le attività sportive (sia allenamenti che competizioni ed è consentito l'utilizzo di docce e spogliatoi), culturali e gli eventi in luogo pubblico o privato, sia all'aperto che al chiuso (ad eccezione dei servizi educativi). Vista la particolarità della situazione si consiglia comunque di evitare quanto più possibile assembramenti e di rispettare, in linea di massima, la distanza di almeno un metro tra una persona e l'altra, specialmente in luogo chiuso.

Si ricorda inoltre che a titolo precauzionale con Ordinanza del 2 marzo 2020 la Regione Piemonte ha disposto la sospensione fino al giorno 8 marzo dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali compresi i tirocini curriculari, master, università per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza.

A Pino Torinese, quindi, hanno aperto al pubblico:

1. la biblioteca comunale "Angelo Caselle"
2. il Museo "Infini.to"
3. i Centri Anziani del capoluogo e di Valle Ceppi
4. la Piscina Moby Dick e tutti gli impianti sportivi comunali
5. il Centro Giovanile a Villa Grazia

Si conferma la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, Ludoteca e Unitre.

Si riportano per completezza le indicazioni del Ministero della Salute per prevenire la diffusione del COVID-19: vi invitiamo a prenderne visione applicandole nella quotidianità.

NUOVO CORONAVIRUS

Misure per prevenire la diffusione del COVID-19



- 1** LAVARE SPESSO E ACCURATAMENTE LE MANI CON ACQUA E SAPONE O SOLUZIONI DISINFETTANTI
- 2** EVITARE IL CONTATTO RAVVICINATO CON PERSONE CHE SOFFRONO DI INFEZIONI RESPIRATORIE ACUTE
- 3** NON TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI
- 4** COPRIRE BOCCA E NASO IN CASO DI TOSSE O STARNUTO
- 5** NON ASSUMERE FARMACI ANTIVIRALI O ANTIBIOTICI SE NON PRESCRITTI DAL MEDICO
- 6** PULIRE LE SUPERFICI CON DISINFETTANTI A BASE DI ALCOL O CLORO
- 7** UTILIZZARE LA MASCHERINA SOLO SE SI SOSPETTA DI ESSERE MALATO O SE SI ASSISTE UN SOGGETTO MALATO

MAGGIORI INFORMAZIONI: SALUTE.GOV.IT

----- Aggiornamento al 2 marzo 2020

La Regione Piemonte, con [Ordinanza n.25 del 2 marzo 2020](#), ha esteso fino all'8 marzo prossimo la sospensione delle attività scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. La riapertura delle scuole verrà definita con un nuovo provvedimento nei prossimi giorni.

----- Aggiornamento al 29 febbraio

La Regione Piemonte ha annunciato che gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di tutto il Piemonte torneranno tra i banchi mercoledì prossimo, 4 marzo.

Ulteriori informazioni sulle misure attive per la progressiva ripresa delle varie attività culturali e sportive a partire da lunedì 2 marzo saranno definite domani, con il nuovo Decreto emanato dal Governo.

Tutti gli aggiornamenti dettagliati sono disponibili sul [sito della Regione Piemonte](#)

----- Aggiornamento del 28 febbraio

A seguito di un incontro tenutosi oggi alle ore 16 in Prefettura è stato comunicato che le nuove misure per limitare e contrastare la diffusione del Coronavirus saranno definite sulla base del Decreto del Consiglio dei Ministri che sarà emanato nella giornata di domani dopo le decisioni del Consiglio Superiore di Sanità. Questo Decreto sarà frutto delle valutazioni dei massimi esperti a livello nazionale e della comunità scientifica.

L'ordinanza del 23 febbraio emanata dalla Regione Piemonte con le misure di contenimento (in scadenza sabato 29 febbraio) sarà valida fino a domenica 1° marzo per il recepimento del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

----- Aggiornamento del 25 febbraio 2020

La Regione Piemonte ha emesso una circolare che fornisce alcuni chiarimenti sui contenuti dell'ordinanza riportante le misure urgenti di contrasto al virus ([testo integrale qui](#)). Sulla base di questa circolare a Pino Torinese sono riprese oggi, 25 febbraio, le attività sportive limitatamente agli allenamenti (ancora sospesi gli eventi - gare e tornei - che prevedono la presenza di pubblico).

----- Aggiornamento del 24 febbraio 2020

Come da ordinanza ([visibile qui](#)) emessa ieri, 23 febbraio, da Regione Piemonte e Ministero della Salute, **fino al 29 febbraio** in tutto il Piemonte:

1. sono **SOSPESI MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE DI QUALSIASI NATURA**, gli eventi e ogni forma di aggregazione, in luogo pubblico e privato, previste sia al chiuso che all'aperto, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa. Non potranno pertanto svolgersi allenamenti e partite. Sono anche rinviati tutti gli eventi previsti per questa settimana
2. è prevista la **CHIUSURA DELLE SCUOLE di ogni ordine e grado** (servizi educativi dell'infanzia, attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, tirocini, master, corsi universitari di ogni grado e università per anziani). Sono anche chiusi gli asili nido privati
3. è **SOSPESA L'APERTURA DI MUSEI e istituti culturali**
4. è **RINVIATO QUALSIASI VIAGGIO DI ISTRUZIONE** sia sul territorio nazionale che all'estero

INOLTRE, A PINO TORINESE, SONO CHIUSI AL PUBBLICO fino al 29 febbraio:

1. la biblioteca comunale "Angelo Caselle"
2. il Museo "Infini.to"

- 3.i Centri Anziani del capoluogo e di Valle Ceppi
- 4.la Piscina Moby Dick e tutti gli impianti sportivi comunali (per quanto riguarda gli impianti privati si deve fare riferimento direttamente al gestore)
- 5.la Ludoteca e il Centro Giovanile collocati a Villa Grazia

GLI UFFICI COMUNALI RESTANO APERTI AL PUBBLICO nei consueti orari: gli utenti possono rivolgersi agli sportelli ma non possono accedere all'interno degli uffici.

I cittadini sono invitati tuttavia a non recarsi in Comune se non per motivi di stretta necessità. Gli uffici potranno essere contattati telefonicamente o via email. Inoltre eventuali documenti da consegnare a mano all'Ufficio Protocollo verranno ritirati presso l'Ufficio Tributi, situato al piano terra del palazzo comunale, civico n. 8.

GLI STUDI MEDICI, situati presso il Centro Polifunzionale di via Folis 9, hanno adottato specifiche misure cautelative:

- 1) non recarsi negli ambulatori se non per motivi inderogabili e strettamente indispensabili
- 2) per eventuali consigli o prescrizioni contattare telefonicamente il proprio medico. Le prescrizioni saranno inviate via email.

CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE DEL CHIERESE: LE LIMITAZIONI FINO AL 29 FEBBRAIO

- Punti Rete: chiusura dei centri dal 25/02
- Colloqui non urgenti, rimandabili. Dove possibile verranno sostituiti con un colloquio telefonico e verrà fornito un prossimo appuntamento
- Attività di ricevimento pubblico/primo accesso: previa affissione di avviso al pubblico viene fornito riferimento telefonico disponibile negli stessi orari, al fine di concordare appuntamenti o visite domiciliari e proporre l'utilizzo, qualora possibile, di comunicazioni ed inoltre moduli via mail. Si procede al colloquio diretto alle situazioni ritenute urgenti e non procrastinabili
- Visite domiciliari, visite in comunità, scuole, presidi
- Interventi educativi territoriali, attività socializzanti di qualunque natura
- Incontri in luogo neutro
- Attività ed incontri di gruppo e collettivi
- Attività socializzanti ed individuali condotte da affidatari diurni
- Attività professionali condotte attraverso gruppi, conferenze di servizio ed incontri di rete. Verranno salvaguardate e proseguite con le ordinarie tempistiche le attività che risultano necessarie per i cittadini in termini di risposta a bisogni essenziali (quali ad esempio gli interventi di servizio domiciliare), e tutti gli interventi che abbiano carattere di urgenza.

PER ESSERE AGGIORNATI IN TEMPO REALE:

Regione Piemonte: www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/coronavirus-2019-ncov-gestione-della-situazione

Ministero della Salute: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

INFORMAZIONI E RICHIESTA DI INTERVENTO

ASSESSORATO
ALLA SANITÀ
REGIONE
PIEMONTE

**NUMERI DI
EMERGENZA**

**RICHIESTE DI CARATTERE
SANITARIO SUL CORONAVIRUS**

800 19 20 20

EMERGENZA SANITARIA

112

**INFORMAZIONI SUL CORONAVIRUS
(NAZIONALE)**

1500

NUMERO VERDE REGIONALE
(Informazioni di carattere NON sanitario) h. 8.00 - 20.00

800 333 444

Chiunque sia recentemente tornato da zone a rischio epidemiologico è tenuto **obbligatoriamente** a comunicarlo all'ASL di riferimento per l'avvio delle misure di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.